

Scheda 5- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C – 229/08 – ex art. 267 del TFUE.****"Direttiva 2000/78/CE – Art. 4, n. 1 – Divieto di discriminazioni in base all'età"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Verwaltungsgericht (Germania), di interpretare le disposizioni della direttiva 2000/78/CE. Tale direttiva vieta che, relativamente all'occupazione e alle condizioni di lavoro, i soggetti subiscano varie discriminazioni, fra cui quella relativa all'età. In proposito, assumono rilievo gli artt. 4 e 6 della suddetta direttiva, i quali disciplinano, rispettivamente, ipotesi differenti. Il primo, infatti - posto per fermo il divieto generale di discriminazione in base all'età - stabilisce che alcune differenze di trattamento, collegate a criteri anagrafici, non costituiscono "discriminazioni" qualora siano rivolte ad un obiettivo che le giustifichi. L'art. 6, invece, dispone che anche le differenze di trattamento, integranti "discriminazioni" in senso proprio, possono essere consentite se ragionevolmente giustificate da uno scopo legittimo, nonché dalla congruità dei mezzi all'uopo impiegati. Pertanto, viene richiesto alla Corte UE di chiarire se tale normativa comunitaria contrasti con una legge interna, la quale stabilisca l'età massima di 30 anni ai fini dell'assunzione nel "servizio tecnico dei vigili del fuoco". In proposito il giudice del rinvio, ritenendo che la norma citata recasse una "discriminazione", chiedeva alla Corte di precisare, tuttavia, se essa potesse essere ammessa in base alle giustificanti di cui all'art. 6 predetto. Si chiedeva quindi alla Corte se, nella fattispecie, si ravvisassero le seguenti finalità e se queste consentissero il superamento del divieto: ad esempio l'esigenza - mediante reclutamento di personale giovane, che presumibilmente sarebbe andato in pensione più tardi - di garantire che il lavoratore assunto permanesse più a lungo nel servizio, così da ripagare il datore delle spese sostenute per la sua formazione; o l'esigenza di contenere la spesa previdenziale, il cui aumento la legge tedesca collega all'aumento dell'età del lavoratore. In risposta, la Corte ha chiarito che il caso considerato non rientrerebbe nell'art. 6 quanto, piuttosto, nell'art. 4, per cui deve valutarsi alla luce di tale articolo. Infatti, con il divieto di assunzione dei vigili del fuoco sopra ai 30 anni, la legge non vorrebbe tanto raggiungere le finalità indicate dal giudice del rinvio, quanto, piuttosto, garantire che l'espletamento del servizio di cui si tratta, richiedente requisiti di particolare destrezza e resistenza fisica, sia affidato a soggetti che raggiungano l'età di 45-50 anni al più tardi e che, pertanto, subiscano al più tardi il declino della capacità lavorativa. Quindi, una norma così finalizzata sembrerebbe, più che una discriminazione "accettabile" in via straordinaria (art. 6), una "non discriminazione". Infatti - come al 18° Considerando della direttiva 2000/78 - la medesima non può avere l'effetto di costringere taluni organismi, fra cui quelli di "soccorso" (nei quali rientrano i vigili del fuoco), ad assumere, in ossequio al principio della parità di trattamento, personale privo di quei requisiti che, soli, garantiscono l'operatività del servizio in questione.

Stato della Procedura

Il 12/1/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-229/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 6- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C – 542/08 – ex art. 267 del TFUE.****“Art. 39 CE e 7, n. 1, del reg. (CE) n. 1612/68 – Riconoscimento di indennità speciale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.****Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 7 del reg.to n. 1612/68. Questo prevede che il lavoratore di uno Stato UE non subisca, nel territorio degli altri Stati UE, discriminazioni rispetto ai lavoratori nazionali, in ordine alle condizioni di lavoro. Ora, una normativa austriaca disponeva che un professore universitario che vantasse, fra l'altro, di aver operato, per 15 anni, esclusivamente presso Università interne, avesse diritto ad una indennità “speciale” di anzianità. Pertanto, a dispetto delle norme europee predette, una legge interna discriminava i lavoratori migranti da altri Stati UE (che, come provenienti da esperienze all'estero, più difficilmente, rispetto a quelli domestici, avrebbero potuto maturare 15 anni di attività in Austria, con ciò venendo estromessi dall'erogazione predetta). Con la sentenza Kobler (CGCE – 2003), con la quale si censurava la disciplina nazionale in oggetto, il legislatore austriaco consentiva infine il cumulo, a fini previdenziali, dei periodi lavorativi spesi nei Paesi SEE (fra cui quelli UE), con quelli trascorsi in Austria. Tuttavia, la “prescrizione” relativa alle rate di indennità, calcolate in base al cumulo suddetto, non veniva “sospesa” per il periodo precedente la stessa sentenza “Kobler”. Ne derivava che numerose rate risultavano comunque prescritte, per mancato esercizio del relativo diritto nel periodo antecedente la sentenza medesima. Il giudice del rinvio, al riguardo, rilevava tuttavia che – essendo stati i cittadini UE all'oscuro, prima della “Kobler”, del fatto che la normativa austriaca era comunitariamente illegittima, laddove non consentiva il “cumulo” di cui sopra - era scusabile che i professori, già operanti presso Università SEE, agissero, per ottenere il cumulo medesimo, solo in seguito alla sentenza in oggetto. Si chiedeva, quindi, se una norma interna - assoggettante un diritto comunitario alla prescrizione, per mancato esercizio dello stesso, anche quando il titolare ne ignorasse, scusabilmente, l'esistenza – ledesse o no il principio, anch'esso comunitario, dell'“effettività” di tale diritto. In merito, la Corte ha invocato il criterio dell'“equivalenza”, per cui nessuna lesione dovrebbe ravvisarsi, al riguardo, quando altre norme interne ammettessero, per diritti “simili” ma di rilievo puramente nazionale, forme di prescrizione meno gravose. Ora, poichè il diritto austriaco applica la prescrizione, in caso di ignoranza incolpevole dell'esistenza del diritto stesso, anche a diritti di rilevanza puramente interna ma, rispetto a quello comunitario, di natura “simile” (in quanto anch'essi spettanti al professore universitario ed aventi ad oggetto la rivalutazione dell'indennità speciale) si deve concludere che la legge austriaca estende a posizioni di interesse - sia pure riconosciute solo dall'ordinamento interno - lo stesso regime prescrizionale applicato al diritto, “affine”, in precedenza menzionato, dotato di rilievo comunitario in quanto sorgente dall'adeguamento della normativa interna alle norme europee sulla parità di trattamento.

Stato della Procedura

Il 15/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-542/08 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 7- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C – 124/09 – ex art. 267 del TFUE.****"Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 – Trasporti su strada – Obbligo di iscrizione"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, dal Raadvanstate (Paesi Bassi), di interpretare la nozione di "sede" dell'azienda, di cui al punto 21 della sentenza 18/1/2001 (C-297/99), nonché l'art. 1, punto 5, del regolamento n. 3820/1985, in materia di tutela dei lavoratori del settore del trasporto su strada. La sentenza predetta si fonda, a sua volta, sull'interpretazione del reg.to 3820/1985, sopra citato, segnatamente ove stabilisce che il "conducente" di un mezzo di trasporto su strada deve ottenere determinati "periodi di riposo", di estensione variabile in relazione alla durata del "periodo di lavoro" (ad es: per un periodo lavorativo di 24 ore, al conducente spetta un riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive). Nella sentenza stessa, la Corte di giustizia sottolineava che il suddetto concetto di "periodo lavorativo" non comprende, soltanto, il tempo impegnato nella guida del veicolo medesimo, ma includerebbe altresì i tempi interessati dagli spostamenti necessari, al conducente, per recarsi presso il luogo di presa in consegna del veicolo medesimo. Tale luogo, comunque, non dovrebbe coincidere né con il domicilio di esso conducente, né con la "sede" del datore di lavoro, altrimenti non potrebbe essere mai conteggiato nel "periodo lavorativo". Nell'ambito del giudizio dante causa al presente rinvio, quindi, si chiedeva alla Corte di meglio circostanziare il concetto di "sede" dell'impresa. In risposta, la Corte chiariva che detta "sede" non coincide con quella che si consideri tale, in base all'organizzazione oggettiva dell'azienda. Essa deve piuttosto riconoscersi nell'infrastruttura specifica, che effettivamente è di riferimento al conducente medesimo, per l'attività espletata. Quindi, "sede" del datore, ai fini di cui si tratta, non sarà tanto la sede "legale" dell'impresa quanto il centro di localizzazione di impianti per la gestione della sua ordinaria attività economica. D'altra parte, in quanto la nozione di "sede" suppone una certa "stabilità" - dal punto di vista del lavoratore, come prima sottolineato - essa non può riferirsi a qualsiasi impianto presso il quale il lavoratore stesso si trova ad iniziare o terminare il suo tragitto, anche in via occasionale, ma coincide sempre con il luogo che assurge - con regolarità - a termine iniziale e finale del servizio. La Corte precisa inoltre, in relazione alla richiesta interpretazione del Reg. 124/09, che nel concetto di "periodo di riposo", in esso menzionato, non può rientrare il tempo trascorso dal conducente per recarsi nel luogo di cui sopra, anche se alla guida del mezzo utilizzato per spostarsi si trovava un altro soggetto. Infatti, anche durante il trasporto ad opera di altri, il "conducente", che dovrà successivamente guidare il veicolo, viene comunque assoggettato a stress, per cui tali tempi preliminari, ferme restando le condizioni di cui sopra, si ascrivono sempre al "periodo lavorativo" e come tali sono computati ai fini della concessione dei relativi periodi di riposo.

Stato della Procedura

Il 29/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-124/09 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-35/09	Artt. 43 e 49 TCE – Libertà di stabilimento – libera prestazione dei servizi – Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettate ad un monopolio pubblico a livello di un Land – Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d'azzardo in modo coerente e sistematico – Insussistenza di obbligo di mutuo riconoscimento	sentenza	No
Scheda 2 C-384/08	Artt. 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti – Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizione	sentenza	NO

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-35/09 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 43 CE e 49 CE–Libertà di stabilimento–libera prestazione dei servizi–”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, da un Tribunale tedesco, di interpretare l'art. 43 TCE, relativo alla “libertà di stabilimento di impresa”, con la quale si tutela la libertà dei cittadini di uno Stato membro di esercitare la propria impresa nel territorio di tutti gli altri Stati membri, installandovi la sede principale o diramazioni variamente denominate. Pertanto, si chiede alla Corte se sia compatibile, con tale principio, la normativa interna di uno Stato membro la quale stabilisca un monopolio pubblico sull'organizzazione dei giochi di azzardo, nel senso di riservare l'erogazione del servizio, avente ad oggetto l'organizzazione delle scommesse, esclusivamente agli operatori muniti di apposita autorizzazione, rilasciata da un'amministrazione pubblica di quello stesso Stato. Ne deriva che le imprese provenienti da altri Stati membri, pur provviste di autorizzazione rilasciata nel Paese di appartenenza, non possono svolgere l'attività in questione sul territorio dello Stato ove vige la predetta normativa, in quanto non autorizzate dall'Amministrazione di questo medesimo Stato. Al riguardo, la Corte ha chiarito che una legislazione nazionale, come quella rappresentata, è senz'altro lesiva della libertà di stabilimento delle imprese straniere, in quanto le medesime, per operare nello Stato ospitante, sono costrette a reiterare gli adempimenti già effettuati nello Stato di provenienza, per acquisire l'autorizzazione necessaria. Tuttavia, gli stessi Trattati comunitari consentono a che la libertà di stabilimento venga limitata in funzione di imperative ragioni di rilevanza pubblica, fra cui quella di evitare che, con la liberalizzazione del mercato delle scommesse e l'eliminazione del controllo pubblico, i giochi d'azzardo vengano gestiti da operatori senza scrupoli non soggetti a monitoraggio alcuno. Ciò con il rischio di truffe a danno dei consumatori e dell'uso di una pubblicità aggressiva nei confronti di soggetti, come i minori, particolarmente esposti al rischio di dipendenza dal gioco. Al riguardo, la Corte ha stabilito che i criteri, in base ai quali uno Stato ritiene che solo il monopolio pubblico delle scommesse garantisca adeguata tutela alle istanze suddette, rientrano in un'ampia discrezionalità, per cui: 1) non vi è necessità, per lo Stato, di dimostrare il suo assunto producendo un'apposita valutazione di carattere tecnico, precedentemente all'introduzione della normativa monopolistica e a giustificazione di quest'ultima; 2) non è dato ritenere che, quando uno Stato gestisce in monopolio un determinato tipo di giochi di azzardo, garantendo invece la libera concorrenza per altri tipi di alea, per ciò stesso dimostri di non voler perseguire, in modo coerente e attendibile, la protezione degli interessi predetti.

Stato della Procedura

L'8/9/10 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-35/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-384/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art. 43 CE e 48 CE – Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di giustizia è stata richiesta, dal TAR del Lazio, di interpretare l'art. 43 del Trattato CE sulla “libertà di stabilimento” delle imprese, in base al quale i cittadini di ogni Stato membro UE possono liberamente, in qualsiasi altro Stato membro diverso da quello di provenienza, stabilire una propria impresa, o una sede secondaria di questa, o una qualsiasi agenzia, filiale o succursale. Tuttavia, nello Stato membro - nel quale lo straniero intende ubicare un proprio centro di affari – può essere vigente una legislazione interna di ostacolo all'esercizio della predetta libertà di stabilimento. Tale ostacolo può essere “diretto”, ovvero “indiretto”. Quest'ultimo ricorre nel caso di una normativa nazionale che, formalmente, sottopone sia le imprese interne, che quelle transfrontaliere, a regole uguali e pertanto ad uguali limiti, laddove, tuttavia, le circostanze concrete dell'applicazione di tale normativa finiscono, comunque, per penalizzare maggiormente gli stranieri, rispetto ai soggetti “domestici”. Pertanto, è stato richiesto alla Corte di chiarire se la “libertà di stabilimento” contrasti con la normativa italiana, attualmente abrogata ma ancora vigente all'epoca dei fatti, di cui al D. Lgs n. 32/1998 e alla legge n. 57/2001. Detta normativa ha consentito alle Regioni di imporre ai Comuni - ove richiesti di autorizzare l'apertura di un “impianto stradale di distribuzione del carburante” – la previa valutazione di determinati “requisiti”, compreso quello per cui il “nuovo” impianto venga a trovarsi a non meno di una certa distanza da quelli già esistenti. In attuazione di tali previsioni, una legge regionale del Lazio aveva, quindi, stabilito con precisione tali “distanze obbligatorie minime” (legge n. 8/2001). Al riguardo, la Corte ha ritenuto che tale disciplina interna avvantaggi, di fatto, le imprese italiane rispetto a quelle transfrontaliere: infatti il limite sulle distanze - pur applicandosi sia agli italiani che agli stranieri, intenzionati ad aprire uno stabilimento “nuovo” – è inoperante per gli impianti già esistenti sul territorio, che di fatto sono, in prevalenza, italiani. Ne deriva che gli operatori domestici godono, in concreto, di un regime più favorevole. La Corte, peraltro, esclude che una tale legislazione interna si giustifichi in base alle eccezioni, che gli stessi Trattati comunitari pongono alla libertà di stabilimento e che si fondano sul riferimento ad interessi pubblici fondamentali. Infatti, le norme sulle distanze minime non tutelerebbero, secondo la Corte, né i valori ambientali (evitare l'eccessiva concentrazione di impianti inquinanti) né quelli connessi all'incolumità delle persone (evitare, con un eccesso di distributori, la moltiplicazione delle manovre stradali rischiose). Tali esigenze di pubblico interesse sarebbero state soddisfatte, secondo la Corte, solo se la normativa interna avesse esteso i limiti sulle distanze - ma non lo ha fatto - anche agli impianti già esistenti, con conseguente obbligo di riposizionamento di quelli troppo vicini fra di loro.

Stato della Procedura

L' 11/3/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-384/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 c-453/08	Politica comune della pesca – pesca nel Mediterraneo – Regolamento (CE) n. 1626/94 – Art. 1, nn. 2 e 3 – Divieto di impiego di taluni tipi di reti da pesca – Misure supplementari o che vanno al di là delle esigenze minime di detto regolamento, adottate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo – Condizioni di validità	sentenza	No

Scheda 1 – Pesca**Rinvio pregiudiziale n. C-453/08** - ex art. 267 del TFUE

"Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1626/94"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da un giudice greco, di interpretare l'art. 1, nn. 2 e 3, del reg.to n. 1626/1994, come modificato dal reg.to n. 2550/2000, che disciplina l'uso di taluni tipi di reti da pesca, in modo da renderlo coerente con una serie di interessi pubblici fra cui, tra l'altro, quello di limitare l'impatto dannoso della pesca sull'ambiente. Al fine di contemperare le ragioni della produzione con quelle ecologiche, alcune pratiche di pesca vengono soggette dal regolamento ad un divieto assoluto, mentre altre pratiche, pur consentite, vengono sottoposte a specifici limiti, come, ad esempio, quelli attinenti alla pesca con reti "da circuizione". Con detto termine si indica la cattura, con apposite reti, di interi branchi di specie ittiche. La normativa nazionale greca, previgente al reg.to 1626/1994, dispone il divieto assoluto dell'impiego di reti siffatte. Per converso, il regolamento comunitario citato non considera illegale, in via di principio, tale uso, ma si limita a sottometterlo a precise condizioni, fra cui il rispetto di una certa profondità del tratto marino interessato, nonché di certi parametri dimensionali delle reti stesse. Quindi, si chiedeva alla Corte se il divieto nazionale fosse compatibile con la legislazione europea, la quale semplicemente subordina l'uso delle reti di circuizione all'osservanza di specifiche prescrizioni. La Corte ha chiarito che il reg.to 1626/1994 contiene semplicemente un nucleo di "regole minime" relative alla pesca, con ciò consentendo a ciascun Stato UE di adottare "misure supplementari" più severe (art. 1 n. 2). Queste ultime, tuttavia, debbono rendersi compatibili con il diritto comunitario in generale e, in particolare, con la "politica comune della pesca". Sul punto, la Corte ha precisato che detta conformità si esprime nella coerenza fra i provvedimenti "supplementari" nazionali e i principi europei di "proporzionalità" e "non discriminazione". Il giudizio sull'esistenza di tale coerenza si deve improntare, tuttavia, ai criteri definiti dalla Corte stessa. Il divieto di cui alle norme interne si considererà "proporzionale", quindi, solo ove le misure alternative ad esso (come quelle circa la mera fissazione di limiti orari e/o stagionali all'uso di reti di circuizione) risultino non sufficienti al raggiungimento degli scopi della politica europea della pesca (fra cui quello di conservazione degli stock ittici, al quale la pesca con reti di circuizione si opporrebbe comunque perchè praticata in zone di riproduzione dei pesci). Il requisito della "non discriminazione", poi, sussiste solo quando risulti che altre pratiche di pesca, analoghe a quella in argomento e tuttavia consentite dalla legislazione greca, non siano rovinose, per le risorse ittiche, al pari della pesca con reti di circuizione. Solo a tali condizioni, quindi, il divieto in oggetto risulterà "proporzionale" e non ingiustamente "discriminatorio", conciliandosi con le norme europee.

Stato della Procedura

In data 2/9/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-453/08, ex art. 267 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-428/08	Interpretazione dell'art. 9 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche	sentenza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-428/08** - ex art. 267 del TFUE

"Interpretazione dell'art. 9 della Direttiva 98/44/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, da un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 9 della direttiva 6/7/98 n.44. Quest'ultima disciplina la materia del diritto di brevetto, che è un diritto di proprietà c.d. "intellettuale" in quanto ha ad oggetto un bene non materiale ma ideale, rappresentato dal vantaggio economico comportato dall'applicazione industriale di un nuovo prodotto o procedimento, che è stato scoperto a seguito di un'attività inventiva. La direttiva, peraltro, ammette che possa costituire oggetto di una "scoperta" suscettibile di utilizzazione industriale e, quindi, idonea a ricevere protezione mediante "brevetto", anche del materiale "biologico", cioè rappresentato da una sequenza di geni o, comunque, contenente una sequenza di geni. Tuttavia, la Corte UE sottolinea che la protezione concessa dal suddetto art. 9, riassunta nello strumento del "brevetto", suppone che l'oggetto della scoperta brevettabile risulti - al momento in cui si fanno valere i diritti esclusivi di sfruttamento economico concessi dal brevetto stesso - svolgere una precisa "funzione", cioè espliciti attualmente la sua applicazione industriale. Nel caso di specie, un'impresa europea aveva isolato una sequenza genetica che, inserita nel patrimonio genetico della pianta di soia, consentiva alla stessa di creare un'enzima speciale che la rendeva indenne all'azione di un certo pesticida. Veniva creato, quindi, un nuovo tipo di pianta: la soia RR. Per tale invenzione biologica (costituita dalla stessa sequenza genetica), l'impresa aveva ottenuto il brevetto ai sensi della direttiva sopra menzionata, valido in tutta la UE. Ora, era accaduto che, in un porto olandese, arrivasse un certo carico di "farina" di soia RR, dal Sud America. In quella circostanza l'impresa aveva preteso - facendo valere i diritti insiti nel brevetto, fra cui rientra, fra l'altro, il diritto di esclusiva sul commercio dello stesso prodotto brevettato o del prodotto che contenga quello brevettato - che alle società importatrici venisse inibito, per il futuro, l'importazione di quella stessa merce. Interpellata al riguardo, la Corte precisava tuttavia che - se pure è pacifico, ai sensi dell'art. 9 di cui sopra, che il diritto di brevetto copre non solo il prodotto direttamente brevettato ma anche quello, derivato, che incorpora il primo - il tenore della norma medesima impone chiaramente, affinché venga concessa la protezione di cui si tratta, che il prodotto in questione debba, attualmente, esplicitare la funzione per cui è stato brevettato. Nel caso di specie, al contrario, la farina di soia rappresenta una materia "morta", nella quale l'informazione genetica brevettata risulta ormai, per le condizioni oggettive del prodotto stesso, inadeguata ad esplicitare la funzione industriale per la quale è stata concepita, che è quella di proteggere una pianta (organismo vivo) dai pesticidi. Pertanto, la protezione giuridica connessa al brevetto, di cui all'art. 9 della predetta direttiva europea, non è estensibile al caso oggetto del rinvio.

Stato della Procedura

Il 6 luglio 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-428/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.